



**ACCORDO DI CONVENZIONE ASSICURATIVA
“L24”**

AUTO RISCHI DIVERSI “COBRA”

tra

COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES S.p.A.

Via Astico, 41

21100 Varese

in seguito denominata Contraente

e

ANTONVENETA ASSICURAZIONI SPA

LARGO U. IRNERI 1

34123 TRIESTE

in seguito denominata Impresa

e

ANTONVENETA ASSICURAZIONI SPA

AGENZIA GENERALE DI ROMA

Viale Libia 120

00199 ROMA

in seguito denominata Agenzia

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è rivolta esclusivamente agli autocarri, motocicli, quadricicli leggeri e le macchine speciali di movimento a terra dotati dei dispositivi di antifurto satellitare COBRA collegati alla Centrale Operativa (mod. 2110, 2111, 2112 e 2113) prodotti, commercializzati ed installati dalla Contraente.

La Convenzione è operante su tutto il territorio nazionale e viene gestita dall’Agenzia Antonveneta Assicurazioni S.p.a. di Roma.



LIMITI ASSUNTIVI DI COPERTURA

AUTOCARRI E MACCHINE SPECIALI DI MOVIMENTO A TERRA

valore minimo assicurabile € 20.000,00;
valore massimo assicurabile €150.000,00;

MOTOCICLI E QUADRICICLI

valore minimo assicurabile € 3.000,00;
valore massimo assicurabile €25.000,00;

NON OPERATIVITA' DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Le garanzie NON operano nei seguenti casi:

- mancato rilascio del certificato di installazione e collaudo comprovante l'installazione ed il funzionamento dell'impianto di antifurto satellitare collegato stabilmente con la Centrale Operativa;
- impianto di localizzazione satellitare installato sul veicolo assicurato senza l'attivazione di abbonamento ai servizi di sicurezza con gestione automatica e diretta degli allarmi da parte della centrale operativa valido per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- mancato tempestivo invio dell'allarme alla centrale operativa al momento del sinistro (mentre la copertura è valida se la mancata trasmissione dell'allarme è dovuta all'assenza di campo della rete GSM);
- guasto o disattivazione o scollegamento dell'impianto di localizzazione.

N.B.: i danni totali o parziali, se avvenuti in zone non coperte dal localizzatore satellitare (per assenza di campo della rete GSM) , verranno indennizzati con lo scoperto del 20% minimo Euro 2.500,00.

L'assicurazione non opera nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave del contraente, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate della guida, riparazione e custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;**
- **partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

Limitatamente alla garanzia **incendio** l'assicurazione non opera altresì nel caso di:

- **sinistri derivanti da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, comunque manifestatosi.**

Limitatamente alla garanzia **furto** l'assicurazione non opera altresì nel caso di:

- **danno derivante da atto di vandalismo.**



CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà deferita al giudizio di un collegio formato da tre arbitri irrituali.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle due parti della presente convenzione ed il terzo arbitro d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

CLAUSOLA AGENZIA

La gestione della presente convenzione e le comunicazioni ad essa relativa saranno effettuate tramite l'Agenzia Antonveneta di Roma. L'Impresa dà atto che ogni comunicazione fatta dalla Contraente e dagli Assicurati all'Agenzia si intenderà fatta all'Impresa e viceversa.

GARANZIE PRESTATE

- Incendio totale o parziale a valore intero senza scoperto accessori inclusi;
- Furto totale o parziale a valore intero con scoperto accessori inclusi.

L'impianto di antifurto di tipo satellitare installato sul veicolo assicurato si intende garantito ed il suo valore deve essere compreso nella somma assicurata del veicolo oggetto dell'assicurazione.

RISCHI NON ASSUMIBILI

- veicoli con targa provvisoria;
- veicoli con targa EE, Z, TT, ASI, CRI;
- veicoli con targa estera;
- veicoli con targa prova;
- veicoli a noleggio con e senza conducente (salvo specifici eventuali accordi esistenti con Società di noleggio);
- veicoli adibiti a trasporto di infiammabili, materiali radioattivi e merci pericolose;
- apparecchi ed accessori non di serie il cui valore superi il 30% del valore del veicolo;
- rischi per i quali non sono indicati il premio o il tasso.

Per quanto non espressamente richiamato valgono le Condizioni Generali d'Assicurazione "San Cristoforo" mod. 3185 e sua appendice allegata e le norme di legge.